

**STATUTO DI AUTONOMIA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
COMO
TITOLO I
COSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA**

Milano

Art. 1 – L'Accademia di Belle Arti "Aldo Galli" di Como è un'istituzione sede del sapere artistico e della sua libera elaborazione e trasmissione, del suo insegnamento e apprendimento, in attuazione della libertà di insegnamento e di ricerca garantite dalla Costituzione e, ai sensi della L. n. 508/1999, si configura come istituto di alta formazione e specializzazione artistica, svolgendo la relativa attività di formazione, di ricerca e di produzione (l'"**Accademia**" o l'"**Istituto**").

Barcelona

Cagliari

Firenze

Madrid

Rio de Janeiro

Roma

São Paulo

Torino

•

Bilbao

Como

L'Accademia provvede alla tutela del patrimonio artistico promuovendone lo sviluppo e l'utilizzo, secondo specifica regolamentazione. Afferma il proprio carattere pluralistico e indipendente da ogni condizionamento ideologico, politico, economico e religioso. Favorisce la ricerca di nuove conoscenze, in particolare nell'ambito del sapere artistico-visivo e della progettazione nelle arti applicate, compreso il restauro del patrimonio, come carattere qualificante delle proprie attività e presupposto della formazione culturale e professionale.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica, ha autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile e si dota di ordinamento proprio con il presente statuto (lo "**Statuto di Autonomia**"), al quale si conformeranno i successivi regolamenti.

Art. 2 – L'Accademia provvede alla sua esistenza mercè contributi stabiliti anno per anno dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, come *infra* definiti.

Art. 3– Prendendo come riferimento i criteri declinati dalla L. n. 508/1999 e s.m.i., ferma restando l'autonomia istituzionale dell'Accademia, l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio di collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca, produzione artistica e compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola in organi di governo e organi consultivi.

Gli organi di governo dell'Istituto sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) il Direttore;
- d) il Consiglio Accademico.

Gli organi consultivi dell'Accademia, che nell'ambito delle rispettive competenze partecipano alla valutazione delle attività dell'Accademia medesima e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità, sono:

- a) il Nucleo di Valutazione;
- b) il Collegio dei Docenti;
- c) la Consulta degli Studenti.

TITOLO II DEL PRESIDENTE

Art. 4 – Il presidente dell'Accademia viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, come *infra* definito; il suo mandato dura 3 (tre) anni e può essere confermato per il triennio immediatamente successivo alla prima nomina (il “**Presidente**”).

Art. 5 – Sono particolari attribuzioni del Presidente:

- a) rappresentare l'Accademia nelle occasioni istituzionali;
- b) vigilare sull'esatta osservanza dello Statuto di Autonomia, dei regolamenti e di tutte le disposizioni disciplinari dell'Accademia verso chiunque in qualsiasi modo vi appartenga.

Art. 6 – Il Presidente, nel caso di urgenza, prende i provvedimenti che reputa necessari o utili, riferendone al Consiglio Accademico, come *infra* definito, alla prima adunanza.

Art. 7 – Il Direttore dell'Accademia, come *infra* definito, esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento prolungato.

TITOLO III DEL DIRETTORE

Art. 8 – Il direttore è designato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, come *infra* definito, tra i docenti anche di altre Accademie in possesso

dei seguenti requisiti:

- a) un adeguato profilo artistico/scientifico-professionale pertinente alle materie di insegnamento dell'Istituto, valutato sulla base della produzione artistico/scientifica e dell'attività professionale;
- b) un adeguato profilo culturale, valutato sulla base del titolo di studio, oppure una pregressa attività di insegnamento almeno biennale in corsi di formazione superiore, nel gruppo disciplinare pertinente all'insegnamento, presso istituti statali o riconosciuti dallo Stato, italiani o stranieri, oppure in istituti non legalmente riconosciuti dallo Stato ma noti per chiara fama (il "Direttore").

Il mandato del Direttore è di durata triennale.

Art. 9 – Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico e artistico dell'Istituto, convoca e presiede il Collegio dei Docenti, come *infra* definito, ed è titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Docenti e degli studenti.

Presiede e convoca il Consiglio Accademico, come *infra* definito, e insieme ad esso stabilisce e regola:

- a) l'articolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia degli stessi;
- b) le prove di valutazione della formazione degli studenti;
- c) le composizioni delle commissioni di esame e di profitto;
- d) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;
- e) le modalità di accesso ai corsi in conformità alle disposizioni ministeriali;
- f) la propedeuticità degli insegnamenti;
- g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- h) un sistema di crediti didattici finalizzati anche al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguiti dagli studenti, da parte rispettivamente delle accademie, università italiane e di altri paesi;
- i) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti.

Art. 10 – Il Direttore vigila sul funzionamento generale dell'Accademia e cura tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica.

Il Direttore firma i diplomi di merito.

Art. 11 – Il Direttore può designare uno o più Docenti, come *infra* definito, quali

coordinatori alla didattica che lo coadiuvano per specifiche materie e funzioni.

TITOLO IV DEI PROFESSORI O DOCENTI

Art. 12 – I professori dell'Accademia sono i seguenti:

- a) professori delle materie dette di base;
- b) professori delle materie dette caratterizzanti;
- c) professori delle materie dette integrative o affini;
- d) professori delle materie dette formative ulteriori;
- e) professori delle materie dette a scelta dello studente (i “**Docenti o Professori**”).

Art. 13 – La nomina dei Docenti, che devono essere in possesso dei medesimi requisiti di comprovata professionalità stabiliti dall’articolo 8, è effettuata secondo le normali procedure di reclutamento dell’Accademia.

Art. 14 – Il Professore nominato non acquista diritto alla inamovibilità.

TITOLO V DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 15 – Il consiglio accademico è costituito da un numero dispari di componenti compreso tra 7 (sette) e 11 (undici) (il “**Consiglio Accademico**”).

Fanno parte del Consiglio Accademico:

- a) il Direttore, che lo presiede e lo convoca;
- b) un numero pari compreso tra 4 (quattro) e 8 (otto) Docenti, in possesso dei medesimi requisiti di comprovata professionalità previsti all’articolo 8;
- c) 2 (due) studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

Il Consiglio Accademico:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della

- produzione;
- d) esercita le competenze relative al reclutamento dei Docenti.
- Il mandato del Consiglio Accademico è di durata triennale.

TITOLO VI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 16 – Il collegio dei docenti è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i Docenti in servizio presso l'Istituto (il “**Collegio dei Docenti**”).

Il Collegio dei Docenti svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico. In particolare:

- a) elegge il Direttore e i propri rappresentanti negli organi di governo e consultivi;
- b) in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. h) della L. n. 508/1999, integrato da 2 (due) rappresentanti degli studenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, delibera il regolamento didattico (“**Regolamento Didattico**”) e applica il Regolamento Didattico, in sede di prima applicazione;

Il Collegio dei Docenti esprime pareri di merito alla programmazione annuale concernente l'attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica.

Il Collegio dei Docenti formula pareri e propone eventuali revisioni dello Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Direttore tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Accademico o del Collegio dei Docenti stesso.

TITOLO VII DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 17 – La consulta degli studenti dell'Accademia è un organismo elettivo composto dagli studenti eletti in rappresentanza degli iscritti all'Accademia medesima (la “**Consulta degli Studenti**”).

La Consulta degli Studenti è composta da:

- a) un numero minimo di 3 (tre) rappresentanti per le sedi fino a 500 (cinquecento) studenti;

- b) un numero minimo di 7 (sette) rappresentanti per le sedi fino a 1.500 (mille e cinquecento) studenti;
- c) un numero minimo di 9 (nove) rappresentanti per le sedi fino a 2.000 (duemila) studenti;
- d) un numero minimo di 11 (undici) rappresentanti per le sedi oltre 2.000 (duemila) studenti.

Il funzionamento della Consulta degli Studenti è disciplinato nel relativo regolamento approvato dal Consiglio Accademico (“**Regolamento della Consulta**”).

La Consulta degli Studenti esprime i pareri previsti dallo Statuto di Autonomia e dai regolamenti e può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.

Il Consiglio di Amministrazione assicura spazi e mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti.

La Consulta degli Studenti dura in carica 3 (tre) anni.

TITOLO VIII DELL'ACCADEMIA

Art. 18 – Nessuno studente può essere ammesso ai corsi offerti dall'Accademia, se non risulta essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e della retta di frequenza stabilita dal Consiglio Amministrazione.

Art. 19 – Il principio e il termine dei corsi devono corrispondere a quelli previsti dagli istituti pubblici.

Art. 20 – I giorni e le ore in cui l'Accademia deve essere aperta sono decisi dal Direttore e dal Consiglio Accademico e devono corrispondere a quelli previsti dagli istituti pubblici.

Art. 21 – È facoltà dei Docenti avvalersi di esperti esterni per conferenze e/o incontri da svolgersi nelle sale dell'Accademia relativamente ad argomenti di ricerca e di approfondimento prevalentemente artistico concordati con il Direttore.

TITOLO IX
DELL'ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 22 - Il Regolamento Didattico deve stabilire tutto ciò che riguarda la disciplina e l'ordine interno dell'Accademia. In particolare, esso disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, comune ai corsi di studio di primo e secondo livello, ai corsi di *master* o perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico.

Art. 23 – L'Accademia ha fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni governative e ugualmente facoltà di sviluppare in via di esperimento corsi organizzati con speciali programmi, metodi e insegnanti, subordinatamente all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

È sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico: a tal fine istituisce e attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attiva corsi di specializzazione, di perfezionamento e *master* rilasciando specifici diplomi.

Art. 24 – Agli studenti dell'Accademia si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 390/1991 e s.m.i. sul diritto allo studio.

L'Accademia, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e in conformità alla legislazione vigente sul diritto agli studi, organizza la propria attività e i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione accademica e rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi.

TITOLO X
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 – Il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti dallo Statuto societario di I.L.E.M. S.r.l. – società unipersonale, è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel convocare e nel presiedere le riunioni del Consiglio di

Amministrazione con all'ordine del giorno materie inerenti all'organizzazione e all'offerta dell'Accademia e altri temi inerenti l'ambito accademico, invita a partecipare, con funzione consultiva, il Direttore, un Docente designato dal Consiglio Accademico e uno studente designato dalla Consulta degli Studenti. Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura 3 (tre) anni.

TITOLO XI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 26 – L'Accademia adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa in conformità delle norme ministeriali vigenti.

Art. 27 – Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo collegiale denominato nucleo di valutazione che si occupa di verificare la rispondenza dei risultati agli obiettivi (il “**Nucleo di Valutazione**”). In particolare:

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e del funzionamento complessivo dell'Istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituto sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM;
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

Art. 28 – L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa necessaria, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della *privacy*.

Art. 29 – Al fine di garantire un adeguato rilievo statistico l'Accademia monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati.

Somministra agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle

attività integrative e dei servizi generali e alla didattica. Somministra questionari di valutazione della preparazione degli studenti alle aziende convenzionate.

Art. 30 – Il Nucleo è composto da 3 (tre) membri di comprovata esperienza professionale, aventi competenze differenziate, di cui 2 (due) scelti fra esperti esterni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'ANVUR ai sensi dell'art. 1, comma 645, L. n. 205/2017.

I 3 (tre) membri vengono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

La durata del mandato del Nucleo di Valutazione è triennale; quanto ai compensi dei membri, gli stessi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XII DELLE MODIFICHE STATUTARIE

Art. 31 - Gli articoli dello Statuto di Autonomia potranno essere modificati ed integrati al momento dell'emanazione di nuove disposizioni legislative sugli ordinamenti didattici. Le modifiche e le integrazioni sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sentiti il Consiglio Accademico e, per quanto riguarda le proprie competenze, la Consulta degli Studenti.

Milano, 6 luglio 2023

Gli Amministratori

Igor Efrem Zanti – Presidente

Emanuele Mario Giuseppe Soldini – Consigliere

Paola Zini – Consigliere

